

**TREMONTI QUATER CAMPIONARI INNOVATIVI E PROTOTIPI:  
determinazione dell'agevolazione e adeguata documentazione a sostegno dei  
costi inseriti nel modello di comunicazione CRT**

*di Andrea Giardini*

Abbiamo predisposto un semplice software per facilitare il calcolo dell'agevolazione (teorica) spettante per gli investimenti in ricerca e sviluppo in campionari innovativi...

**AGEVOLAZIONE CRT 1.0**

**(comprendente bozza relazione + software excel + istruzioni)**

[clicca qui](#)

poi su "aggiungi al carrello"  
(il prezzo è di 36 euro IVA compresa)

A partire da oggi **1° dicembre 2010** e fino al **20 gennaio 2011** sarà possibile inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i formulari CRT, relativi alla detassazione degli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari (DL 25/03/2010, n.40, art.4).

**Vediamo una brevissima sintesi della normativa, i dati da inserire nel formulario e le modalità per documentare adeguatamente i costi inseriti nel modello di comunicazione CRT.**

## **1. SINTESI DELLA NORMATIVA**

Il **DL 40/2010 (decreto incentivi)** ex art.4 co.2 ha introdotto un **incentivo fiscale sotto forma di detassazione – ai fini IRES e IRPEF – del reddito d'impresa relativamente a investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea dalle imprese che appartengono ai settori del "made in Italy"** effettuati in un arco di tempo che va da dopo l'esercizio in corso al 31 dicembre 2009 alla chiusura di quello in corso al 31 dicembre 2010<sup>1</sup>.

L'Agenzia delle Entrate con **CM 22/E del 29 aprile 2010** ha fornito le necessarie precisazioni riguardo ai soggetti interessati, agli investimenti ammissibili, alle modalità di fruizione dell'incentivo e alla documentazione da produrre.

Successivamente il direttore dell'Agenzia delle Entrate, con **Provvedimento 12 settembre 2010**, ha approvato il **modello CRT, necessario per comunicare telematicamente all'Agenzia i dati relativi agli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo**

<sup>1</sup> **Art. 4, co. 2, DL 40/2010:** "È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente comma".

finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea dalle imprese del tessile e della moda, che intendono fruire dell'agevolazione<sup>2</sup>.

**L'invio telematico della domanda dovrà essere effettuato tra il 1 dicembre 2010 ed il 20 gennaio 2011**, direttamente (Fisconline) o tramite intermediari abilitati (Entratel).

**L'ordine di invio delle domande in questa agevolazione sarà irrilevante**, in quanto le risorse disponibili – se come quasi sicuramente avverrà saranno inferiori a quanto richiesto con i formulari – saranno ripartite pro-quota, **senza quindi il meccanismo famigerato ed iniquo del “click day”** utilizzato per il credito d'imposta R&S ex L.296/2006.

**Riguardo ai limiti di fruibilità dell'agevolazione**, si precisa che essa è considerata **aiuto di Stato** ai fini della normativa comunitaria<sup>3</sup>: l'impresa, quindi, deve rispettare il limite di aiuti di Stato di 500.000,00 euro nel triennio 2008-2010, al lordo delle imposte dovute; ciò significa in pratica che l'agevolazione massima non potrà mai superare i 500.000,00 euro.

## 2. DATI DA INSERIRE NEL FORMULARIO

**I dati da inserire nel formulario**, che è unico per ogni soggetto richiedente anche in caso di più progetti d'investimento – tralasciando i dati identificativi dell'azienda, del firmatario e dell'intermediario su cui non ci soffermiamo – **sono semplicemente i seguenti**:

- **Quadro A, rigo A1 col.1:** ammontare degli investimenti in ricerca e sviluppo;
- **Quadro A, rigo A1 col.2:** risparmio d'imposta;
- **Quadro A, righe A2 – A3 – A4:** dati relativi alla sede o alle sedi presso cui è svolta l'attività di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui detta attività venga svolta in più di tre sedi, devono essere riportati i dati relativi alle sedi di maggior rilevanza per l'attività di ricerca e sviluppo.

QUADRO A Ammontare degli investimenti	Ammontare investimenti in ricerca e sviluppo		Risparmio d'imposta			
	A1	1	2			
Luogo svolgimento attività ricerca	A2	Comune	Provincia	Codice comune	Cod. Regione	
	A3					
	A4					

Vediamo come si arriva ad ottenere i dati e quali sono le modalità di documentazione.

<sup>2</sup> Tale modello costituisce una **nuova versione** rispetto al modello originario pubblicato con Provv. 2 aprile 2010: le modifiche sono state dettate dalle seguenti necessità:

- secondo la formulazione originaria del DL 40/2010, le imprese avrebbero dovuto richiedere il beneficio attraverso l'invio telematico di una comunicazione preventiva, secondo modalità che sarebbero state stabilite entro 30 giorni dall'entrata in vigore del “decreto incentivi”, con apposito Provvedimento anche per assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziato;
- in sede di conversione in legge (L.73/2010) del DL, però, il legislatore ha modificato la normativa, e reso necessario, quindi, l'approvazione di un nuovo modello CRT che tenesse in considerazione le modifiche successive all'approvazione del modello precedente.

<sup>3</sup> Nella formulazione originaria, l'art.4, co. 3, DL 40/2010, prevedeva che il beneficio fosse fruibile nei limiti di cui al Reg.(CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006, **cosiddetto “de minimis”**, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (aiuti d'importanza minore) fino all'autorizzazione della Commissione europea. In sede di conversione in legge, si è stabilito che l'agevolazione sia fruibile nei limiti ex art.3 DPCM 3 giugno 2009 (**massimo di 500.000 euro per impresa**) ed alla decisione CE n. C(2009)4277 del 28/05/2009, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei d'importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C83/01 della Commissione.

### 3. MODALITA' DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO CAMPIONARI

Per documentare adeguatamente l'attività di ricerca svolta sui campionari è necessario individuare i:

- a) campionari innovativi realizzati;
- b) costi agevolabili sostenuti relativamente ai campionari innovativi.

A parere di chi scrive, **sarà pertanto opportuno produrre e conservare in azienda**, prima ancora di inviare telematicamente il formulario CRT e al fine di poter fare fronte ad eventuali futuri controlli da parte dell'Amministrazione, controlli che saranno espletati nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, **una relazione, firmata dal legale rappresentante dell'impresa ed eventualmente anche dal responsabile della ricerca se specificamente individuato, nella quale sia dato adeguato conto dell'attività R&S campionari realizzata dall'azienda.**

**In questa relazione saranno quindi evidenziate:**

- le attività svolte dall'impresa ed i campionari innovativi realizzati nel periodo;
- l'aspetto innovativo di ogni campionario dal punto di vista della ricerca estetico/stilistica e/o tecnica;
- le fasi ed attività svolte per la realizzazione dei campionari innovativi;
- le risorse utilizzate nell'attività di R&S;
- i costi sostenuti, documentati analiticamente.

**Il riferimento di prassi da cui partire è la CM 22/E/2010.**

**I passi da fare sono quindi i seguenti:**

- a) individuare i soggetti interessati dall'agevolazione;
- b) individuare le fasi dell'attività di realizzazione dei campionari in cui c'è attività di ricerca;
- c) individuare i relativi costi ammissibili;
- d) determinare l'agevolazione teoricamente spettante;
- e) stilare una relazione in cui siano adeguatamente documentate le attività e i costi;
- f) inviare telematicamente il formulario CRT, e conservare modello e ricevuta d'invio insieme alla relazione.

#### **a) Soggetti interessati**

**Per quanto attiene ai soggetti interessati**, sono ammessi all'agevolazione<sup>4</sup> tutti quelli – indipendentemente dalla natura giuridica e dalla dimensione aziendale – che svolgono le seguenti attività economiche:

---

<sup>4</sup> Nella formulazione originaria si prevedeva l'ammissibilità per le sole imprese con attività ricomprese nelle divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007. In sede di conversione in legge del decreto, è stata però **aggiunta la divisione 15**, nonché il **codice attività 32.99.20** (attività di fabbricazione di bottoni): la platea dei soggetti beneficiari è stata quindi estesa rispetto a quella originaria.

DIVISIONE ATECO 2007	ATTIVITA' ECONOMICHE AMMESSE
<p><b>13. INDUSTRIE TESSILI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fibre tessili</li> <li>• tessuti a maglia</li> <li>• articoli tessili (esclusi quelli di abbigliamento)</li> <li>• biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento</li> <li>• tappeti e moquette</li> <li>• spago, corde, funi e reti</li> <li>• tessuti non tessuti e articoli in tali materie (esclusi quelli di abbigliamento)</li> <li>• tulle, pizzi, merletti e ricami</li> <li>• articoli tessili tecnici e industriali</li> </ul>
<p><b>14. CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO E IN PELLE E PELLICCIA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• abbigliamento in pelle e similpelle e articoli in pelliccia</li> <li>• indumenti da lavoro</li> <li>• altro abbigliamento esterno</li> <li>• sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno</li> <li>• biancheria intima</li> <li>• camicie, t-shirt, corsetteria</li> <li>• altri articoli di abbigliamento e accessori</li> <li>• abbigliamento sportivo</li> <li>• articoli in pelliccia</li> <li>• articoli in maglieria</li> <li>• calzature in materiale tessile senza soles applicate</li> </ul>
<p><b>15. FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• preparazione e concia del cuoio</li> <li>• fabbricazione di articoli da viaggio</li> <li>• borse</li> <li>• pelletteria</li> <li>• selleria</li> <li>• preparazione e tintura di pellicce</li> <li>• fabbricazione di calzature</li> </ul>
<p><b>Codice attività 32.99.20 fabbricazione di bottoni</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bottoni</li> <li>• bottoni automatici</li> <li>• bottoni a pressione</li> </ul>

## **b) Fasi della realizzazione del campionario**

Per quanto attiene alle **attività/fasi della realizzazione del campionario** che possono rientrare nell'agevolazione in oggetto, la CM 22/E fa espresso riferimento alla **Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 46586 del 16 aprile 2009**; con tale documento è stato evidenziato che il processo di realizzazione del campionario e delle collezioni nel settore tessile e moda si suddivide, in linea di massima, nelle seguenti fasi:

<b>FASI DELLA REALIZZAZIONE DEI CAMPIONARI</b>	<b>AGEVOLABILITA'</b>
a) <b>ricerca ed ideazione estetica;</b>	<b>Sempre ammessa</b> in quanto tali attività sono sempre collegate ad un processo di realizzazione di un prodotto nuovo, modificato o sensibilmente migliorato
b) <b>realizzazione dei prototipi;</b>	
c) <b>preparazione del campionario o delle collezioni;</b>	<b>Ammessa</b> solo se le attività in questione sono collegate alla realizzazione di un prodotto nuovo, modificato o sostanzialmente migliorato, in sostanza <b>solo se c'è una innovazione tecnica</b> (non sono ammissibili le innovazioni di processo e le innovazioni organizzative)
d) <b>promozione del campionario;</b>	
e) <b>gestione del magazzino campioni.</b>	

## **c) Costi ammissibili**

In riferimento ai **costi ammissibili a beneficio fiscale**, l'Agenzia Entrate nella CM 22/E si richiama congiuntamente:

- al regolamento approvato con **decreto interministeriale 76 del 2008**, che costituisce "un necessario riferimento per l'individuazione dei costi ammissibili e per la relativa determinazione";
- alla già citata **Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 46586 del 16 aprile 2009** che fornisce "in via orientativa e non esaustiva le risorse ordinariamente utilizzate per svolgere le attività di ricerca ammissibili";

L'Agenzia ha precisato inoltre che **tutti i costi devono essere supportati da adeguata documentazione dalla quale sia possibile desumere la loro imputabilità al periodo agevolato, nonché la loro correlazione alle attività ammissibili all'agevolazione.**

Si riportano quindi nella tabella alla pagina seguente:

- **i costi ammissibili**, organizzati secondo lo schema previsto dalla Circolare MSE 46586/2009 ma che includono anche i costi previsti dal decreto 76/2008<sup>5</sup>;
- **le modalità di rilevazione**,
- **l'adeguata documentazione**".

Si precisa che, non essendovi prescrizioni formali in merito alla rilevazione e documentazione dei costi, l'elenco dei documenti è da considerarsi solo esemplificativo: nessuno dei documenti sotto

<sup>5</sup> Sono sicuramente ammissibili ad es. le consulenze stilistiche erogate da una azienda rispetto a quelle di professionisti (gli unici citati dalla Circolare MSE), così come sono sicuramente ammissibili le consulenze – se pertinenti alla ricerca – effettuate da università e centri di ricerca, così come anche le spese generali forfetarie. L'elenco della circolare MSE è infatti esemplificativo non esaustivo.

riportati è obbligatorio di per sé, **ciò che conta è il fine della documentazione delle spese sostenute e della loro imputabilità alla ricerca ed al periodo.**

Tuttavia, è riportato in neretto nella tabella quanto previsto dal decreto interministeriale 76/2008, all'art.6, co.2 (controlli), l'unico nel quale è stata fornita una indicazione in merito alla documentazione da conservare.

Il resto dei documenti citati, invece, può essere utilizzato o meno a seconda delle esigenze della ditta (ad es. nell'inserire una fattura di consulenza dall'importo molto elevato può essere opportuna una lettera d'incarico che spieghi nel dettaglio le attività da svolgere in merito alla ricerca in oggetto ed al numero di prototipi effettuati, oppure una estesa ed esauriente spiegazione delle prestazioni in fattura: è una scelta della ditta).

In merito ad un'altra prescrizione contenuta nel decreto interministeriale 76/2008 (art.6, co.3), e relativa alla **attestazione dei costi** e quindi anche della documentazione a corredo **da parte di un soggetto iscritto nell'albo dei dottori commercialisti**, revisori dei conti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro ovvero soggetti responsabili del centro di assistenza fiscale, come nel caso del credito d'imposta ex L.296/2006 per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, **si ritiene che in questa agevolazione non sia necessaria, non essendovi alcuna richiesta al riguardo**, così come non è assolutamente necessaria alcuna perizia giurata: anche qui, si tratta di una scelta della ditta.

Si precisa inoltre che, dal momento che i costi vanno imputati al periodo d'imposta di riferimento dell'agevolazione applicando le **regole generali sulla competenza** previste ex art.109, co.1 e 2 del TUIR, e che nessuna altra indicazione è fornita (non si chiede ad es. che le spese siano state quietanzate), non ho riportato nella tabella i documenti che provano l'avvenuto pagamento delle fatture, degli stipendi, degli F24 ecc. (ad es. copie dei bonifici bancari, delle ri.ba., ecc.) : ciononostante nulla vieta di includere anche questa documentazione, se posseduta e se ritenuto opportuno.

**Di seguito la tabella:**

Rif. Circolare MSE n.46856/2009 Rif. Decreto interministeriale 76/2008		
TIPOLOGIA COSTI	RILEVAZIONE	“ADEGUATA DOCUMENTAZIONE”
<p><b>a) Lavoro del personale interno (stilisti e tecnici) impiegato nella attività di ideazione e realizzazione dei prototipi</b></p> <p>N.B: il riferimento è al personale tecnico, quindi con riferimento a una qualifica (non mansione) contrattuale da cedolino idonea (ad es. modellista, stilista, ecc.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per il <b>personale dipendente</b>: costo calcolato secondo il CCNL di riferimento applicato in azienda, in rapporto all'effettivo impiego per le attività di R&amp;S ;</li> <li>Per il <b>personale assunto con contratto a progetto</b>: costo calcolato secondo l'importo del contratto sottoscritto tra collaboratore ed azienda, in rapporto all'effettivo impiego per le attività di R&amp;S</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eventuale lista del personale attribuito al progetto, con nominativo, qualifica e funzione nel progetto</li> <li>Eventuale lettera incarico firmata da legale rappresentante dell'impresa/responsabile del progetto e dal dipendente per accettazione;</li> <li><b>Fogli di presenza nominativi del personale</b> (c.d. prospetto “time sheet”) <b>riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell'attività di R&amp;S</b>, firmati dal legale rappresentante dell'impresa/responsabile del progetto e dal dipendente/collaboratore;</li> <li><b>prospetti di costo annuale del personale per valutare il costo orario o mensile da moltiplicare per le ore di effettivo impiego nell'attività di R&amp;S</b></li> <li>per il personale con contratto a progetto, copia del contratto di collaborazione</li> </ul>
<p><b>b) Consulenze:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>di professionisti (stilisti, altri consulenti esterni, ecc),</b></li> <li><b>di aziende (di stile, design ecc.)</b></li> <li><b>di università o centri di ricerca (per ricerca contrattuale, competenze tecniche ecc.)</b></li> </ul> <p><b>utilizzate esclusivamente nell'attività di ideazione e realizzazione dei prototipi</b></p> <p>N.B.: sono state unite in questa voce la lett. b) della Circolare MSE 46856/2009 (prestazioni professionisti) e le lettere d) ed e) del decreto int 76/2008 art.4 (ricerca contrattuale, servizi di consulenza)</p>	<p>Costo esclusa IVA ed altre imposte e tasse eventualmente dovute, con esclusione anche degli interessi passivi ed altri oneri accessori (ad es. dazi doganali, perdite su cambi, ammende, penali, spese per controversie legali, trasporto, imballo, montaggio).</p> <p>Costi – per quanto riguarda ricerca contrattuale, competenze tecniche, brevetti – devono essere in linea con le normali condizioni di mercato e non comportare elementi di collusione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eventuale contratto/lettera incarico in cui venga esplicitato il tipo di attività/prestazione da svolgere in relazione all'attività di R&amp;S</li> <li><b>Fattura/parcella</b> con espressa indicazione delle prestazioni di R&amp;S svolte</li> </ul>
<p><b>c) Materie prime e materiali di consumo connessi alla attività di ideazione e realizzazione dei prototipi</b></p>	<p>Costo/valore di magazzino</p> <p>Costo esclusa IVA ed altre imposte e tasse eventualmente dovute, con esclusione anche degli interessi passivi ed altri oneri accessori (ad es. dazi doganali, perdite su cambi, ammende, penali, spese per controversie legali, trasporto, imballo, montaggio)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>costo di inventario di magazzino, senza alcun ricarico di spese generali, nel caso di utilizzo di materiali presenti in magazzino</li> <li>schede di prelievo da magazzino, in cui si attesta la pertinenza alla ricerca</li> <li>fattura commerciale di fornitura</li> </ul>
<p><b>d) Lavorazioni esterne connesse</b></p>	<p>Costo esclusa IVA ed altre imposte e tasse</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eventuale contratto/lettera</li> </ul>

<p><b>alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi</b></p> <p>N.B.: le lavorazioni vanno intese come prestazioni di servizi più esecutive rispetto alle consulenze di cui alla lett. b), potrebbero essere ad es. realizzazione prototipi, stampi pilota, ecc.)</p>	<p>eventualmente dovute, con esclusione anche degli interessi passivi ed altri oneri accessori (ad es. dazi doganali, perdite su cambi, ammende, penali, spese per controversie legali, trasporto, imballo, montaggio)</p>	<p>incarico in cui venga esplicitato il tipo di attività/prestazione da svolgere in relazione all'attività di R&amp;S</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fattura</b> con espressa indicazione delle lavorazioni di R&amp;S svolte</li> </ul>
<p><b>e) Attrezzature tecniche specifiche (computer e software dedicato, macchinari)</b></p>	<p>Costo esclusa IVA ed altre imposte e tasse eventualmente dovute, con esclusione anche degli interessi passivi ed altri oneri accessori (ad es. dazi doganali, perdite su cambi, ammende, penali, spese per controversie legali, trasporto, imballo, montaggio).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fattura di acquisto</b></li> <li>• DDT attestante l'effettiva consegna del bene (per beni mobili)</li> </ul>
<p><b>f) Fabbricati e terreni esclusivamente per la realizzazione dei laboratori</b></p>	<p>Sono ammissibili le <b>quote di ammortamento nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione del decreto del Ministro delle Finanze del 31/12/1988, nella misura e per il periodo in cui sono destinati alle fasi di ideazione e realizzazione dei prototipi (rimane comunque ferma la non ammissibilità del costo relativo ai terreni)</b>. Tali voci sono ammissibili anche se i relativi costi sono stati sostenuti con la modalità della locazione finanziaria: in tal caso saranno ammissibili le quote capitali dei canoni, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di R&amp;S</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa ovvero del responsabile dell'attività di R&amp;S, relativa alla misura ed al periodo in cui le attrezzature tecniche specifiche/i fabbricati dedicati esclusivamente per la realizzazione di laboratori sono state utilizzate per l'attività di R&amp;S</b></li> <li>• Copia libro cespiti in cui il bene è stato trascritto</li> </ul>
<p><b>g) Spese generali</b></p>	<p>Ammissibili spese forfetarie generali nella misura del 10% dei costi relativi al personale interno (lett. a)</p>	

#### d) calcolo del credito d'imposta teorico

L'ammontare del credito (teorico)<sup>6</sup> d'imposta è differente a seconda del soggetto richiedente:

- **per soggetti IRES** è sufficiente moltiplicare i costi agevolabili per l'aliquota IRES del 27,5%;
- **per soggetti IRPEF** il calcolo tiene conto:
  - **per imprenditori individuali**, si calcola la differenza tra l'IRPEF dovuta sul solo reddito d'impresa (e non anche su altri redditi posseduti) al lordo dell'importo dell'investimento agevolato, e l'IRPEF sul reddito di impresa al netto degli investimenti agevolati (gli investimenti diventano un componente negativo deducibile);
  - **per società di persone** (e società di capitali trasparenti), il risparmio d'imposta è dato dalla somma delle minori imposte dovute da ciascun socio sul reddito di partecipazione nella società, minori imposte calcolate per ciascun socio come nel caso dell'imprenditore individuale.

<sup>6</sup> L'Agenzia delle Entrate infatti comunicherà la percentuale massima del risparmio d'imposta spettante con successivo provvedimento, una volta conclusosi il periodo di invio dei formulari e verificata l'entità delle richieste rispetto all'ammontare delle risorse disponibili.



**e) relazione sull'attività di R&S e sui costi**

Per agevolare gli utenti nella predisposizione del formulario e della relativa documentazione abbiamo predisposto questi semplici strumenti, che seguono la logica sopra riportata:

- una bozza di **relazione sull'attività di ricerca e sviluppo campionari** (file word);
- una **utility per il calcolo dell'agevolazione spettante e la rappresentazione dei costi sostenuti da allegare alla relazione** (file excel);
- un **file di istruzioni** per l'uso.

1 dicembre 2010

Andrea Giardini

***Per procedere con l'acquisto dell'utility AGEVOLAZIONE CRT 1.0  
(comprendente bozza relazione + software excel + istruzioni)***

***[clicca qui](#)***

***poi su "aggiungi al carrello"***

***Il prezzo è di 36 euro IVA compresa***